



COMUNE DI CAMPO NELL'ELBA
Provincia di Livorno

AREA AMMINISTRATIVA

DETERMINAZIONE N. 335 DEL 16/12/2021

**OGGETTO: IMPEGNO DI SPESA PER RICONOSCIMENTO DIRITTI DI ROGITO
PERIODO GENNAIO - DICEMBRE 2021**

IL RESPONSABILE AREA AMMINISTRATIVA

Richiamati:

- il Decreto del Sindaco n. 6 del 19.03.2020 di individuazione dei Responsabili di Area;
- la Deliberazione del Consiglio Comunale n. 19 del 31.03.2021, con la quale si è approvato il Bilancio di previsione finanziario 2021/2023, redatto secondo gli schemi di cui all'allegato 9 al D. Lgs. 118/2011, con unico e pieno valore giuridico;

Premesso che l'art.10 comma 2-bis del D.L. 90/2014 (comma inserito dalla legge di conversione 114/2014), così recita:

“Negli enti locali privi di dipendenti con qualifica dirigenziale, e comunque a tutti i segretari comunali che non hanno qualifica dirigenziale, una quota del provento annuale spettante al comune ai sensi dell'art. 30 co. 2 della legge 734/1973 come sostituito dal co. 2 del presente articolo, per gli atti di cui ai numeri 1, 2, 3, 4 e 5 della tabella D allegata alla legge 604/1962 e s.m., è attribuita al segretario comunale rogante, in misura non superiore a un quinto dello stipendio in godimento”;

Atteso che il richiamato dispositivo distingue *due ipotesi* che legittimano la ripartizione dei diritti rogito:

- quella dei segretari che svolgono le loro funzioni in comuni privi di personale di qualifica dirigenziale, fattispecie in cui la norma non ritiene rilevante la fascia professionale in cui è inquadrato il segretario preposto; in questo caso il segretario di qualunque fascia (A, B o C) percepisce i diritti di rogito;
- quella dei *“segretari che non hanno qualifica dirigenziale”* (fascia C); in questo caso la norma collega l'attribuzione dei diritti di rogito allo status professionale del segretario;

pertanto, i segretari di fascia C, percepiscono i diritti di rogito indipendentemente dall'impiego o meno nel *“loro”* ente di dirigenti (Corte dei Conti Lombardia pareri n.275/2014 del 29.10.2014 e n.171/2015 del 24.4.2015);

Dato atto che i criteri di suddivisione dei diritti di rogito sono i seguenti:

- il valore dei diritti che il segretario può incamerare annualmente è pari ad *“un quinto dello stipendio in godimento”*;
- i diritti sono ripartiti tra comune e segretario ufficiale rogante;

significando che i diritti di rogito sono riconosciuti per intero (100%) al segretario fino a concorrenza del quinto del suo *“stipendio in godimento”*, soglia oltre la quale i diritti rimangono nella disponibilità del bilancio comunale;

Considerato che:

- la giurisprudenza giuslavorista è ormai costante nel confermare quanto sopra ed affermare che i segretari delle fasce A e B, che operano in enti privi di dirigenti e svol-

gono le funzioni di ufficiale rogante, hanno il diritto di percepire i compensi per il rogito dei contratti, di cui alle sentenze dei giudici del lavoro di Milano (n. 1539 del 18 maggio 2016 e n. 2561 del 29 settembre 2016), Busto Arsizio (n. 307 del 3 ottobre 2016), Taranto (n. 3269 del 17 ottobre 2016), Bergamo (n. 762 del 29 settembre 2016) e Brescia (n. 1486 del 25 novembre 2016), Verona (n. 23 del 26 gennaio 2017), Brescia (n. 75/2017), Monza (n. 46/2017), Palmi (n. 304/2017), Brescia (Corte d'appello n. 272/2017);

- ad oggi, tutti i segretari che hanno ritenuto di aprire un contenzioso con il loro comune hanno sempre vinto il ricorso;
- la Corte costituzionale con sentenza numero 75 del 23 febbraio 2016 (depositata il 7 aprile 2016) aveva già espresso un orientamento conforme a quanto sopra riportato, precisando che:
 - i diritti di rogito sono riconosciuti, nella misura del 100%, ai segretari delle fasce A, B e C che operano in comuni privi di dirigenti,
 - i diritti non sono attribuiti ai segretari delle fasce A e B se nei loro comuni è presente del personale di qualifica dirigenziale,
 - i diritti sono comunque sempre attribuiti ai segretari della fascia C;
- con Deliberazione N. 18/SEZAUT/2018/QMIG, in data 30/07/2018, la Corte dei Conti infine espressamente prevede:

“In riforma del primo principio di diritto espresso nella delibera 21/SEZAUT/2015/QMIG, alla luce della previsione di cui all’art. 10 comma 2-bis, del d.l. 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni dalla legge 11 agosto 2014, n. 114, i diritti di rogito, nei limiti stabiliti dalla legge, competono ai segretari comunali di fascia C nonché ai Segretari comunali appartenenti alle fasce professionali A e B, qualora esercitino le loro funzioni presso enti nei quali siano assenti figure dirigenziali”.

Atteso che nel corso del 2021 sono stati fino ad oggi rogati dal Segretario Comunale, dr.ssa Antonella Rossi, contratti per la somma complessiva relativa ai diritti di rogito entrati nelle casse comunali pari ad € 4.799,86;

Ritenuto opportuno procedere, in considerazione di quanto sopra esposto, a riconoscere quanto spettante al Segretario Comunale Dr.ssa Antonella Rossi, per l'anno 2021, relativamente ai diritti di segreteria entrati nelle casse comunali, subordinando tale accoglimento all'impegno del segretario alla restituzione delle somme qualora dovesse intervenire una norma interpretativa del comma 2/bis dell'art.10 del D.L. 90/2014 che ne sancisca, sin dall'origine, una diversa e più restrittiva lettura;

Rilevato, pertanto, di poter effettuare a favore del Segretario Comunale Dr.ssa Antonella Rossi, l'impegno di spesa di € 4.799,86 relativo ai diritti di segreteria entrati nelle casse comunali per i contratti rogati dallo stesso nel corso del 2021, dando atto che la liquidazione di quanto spettante resta comunque subordinata al rispetto del limite della quota di 1/5 dello stipendio annuo in godimento con riferimento ad ogni singola annualità;

Attestata la regolarità tecnica del presente atto, ai sensi di quanto previsto all'art.147bis del D. Lgs. 267/2000;

Visto il D. Lgs. n.118/2011 e ss. mm. e ii. ed in particolare l'Allegato 4/2;

Dato atto inoltre del rispetto:

- dell'art.9 comma 2 della legge 102/2009 in merito alla compatibilità dei pagamenti con i relativi stanziamenti di bilancio e con le regole della finanza pubblica;
- di quanto previsto all'art.6 bis della Legge 241/90 e ss. mm. e ii. nonché di quanto previsto dal Codice di Comportamento dei dipendenti pubblici;

Dato atto che:

- le obbligazioni giuridicamente perfezionate sono registrate nelle scritture contabili al momento della nascita dell'obbligazione imputandole all'esercizio in cui l'obbligazione viene a scadenza e quindi esigibile;
- i pagamenti relativi all'impegno in questione rientrano nelle specifiche previsioni delle disponibilità di cassa attribuita, relativa allo specifico capitolo di bilancio per l'esercizio 2020;

Visto il D. Lgs. 267/2000 ed in particolare gli artt.107, 109, 151 e 183;

DETERMINA

- 1** di approvare i richiami, le premesse e l'intera narrativa quali parti integranti e sostanziali del dispositivo;
- 2** di riconoscere quanto spettante al Segretario Comunale Dr.ssa Antonella Rossi per il pagamento dei diritti di rogito per i contratti dallo stesso rogati nel corso dell'anno 2021, dando atto che la liquidazione di quanto spettante resta comunque subordinata al rispetto del limite della quota di 1/5 dello stipendio annuo in godimento per ogni singola annualità, e all'impegno del segretario alla restituzione delle somme qualora dovesse intervenire una norma interpretativa del comma 2/bis dell'art.10 del D.L. 90/2014 che ne sancisca, sin dall'origine, una diversa e più restrittiva lettura;
- 3** di impegnare, pertanto, a favore del Segretario Comunale Dr.ssa Antonella Rossi, la somma di € 4.799,86 relativa ai diritti di segreteria entrati nelle casse comunali per i contratti rogati dallo stesso dal 01.01.2021 ad oggi con imputazione al Codice di Bilancio 01/02/1010102/999 Capitolo 101020111000/0 del Bilancio di Previsione 2021-2023 annualità 2021 in quanto l'obbligazione risulta perfezionata ed esigibile nell'anno in corso;

4

5

6

7 di attestare il rispetto:

- dell'art.9 comma 2 della legge 102/2009 in merito alla compatibilità dei pagamenti con i relativi stanziamenti di bilancio e con le regole della finanza pubblica;
- di quanto previsto all'art.6 bis della Legge 241/90 e ss. mm. e ii. nonché di quanto previsto dal Codice di Comportamento dei dipendenti pubblici.

IL RESPONSABILE
LANDI SANDRA
(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)